

CONDIZIONI ASSICURATIVE

Il **Diamante Blu S.r.l.**, in collaborazione con **Allianz Global Assistance**, Compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. La polizza n° **194738** è depositata presso la sede di **Il Diamante Blu S.r.l.**

Le condizioni di assicurazione sono riportate integralmente qui di seguito e in forma sintetica su tutti i cataloghi de Il Diamante.

AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.
Prima dell'adesione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo.
Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.

DEFINIZIONI

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE:	marchio commerciale di AWP P&C – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.
ASSICURATO:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE:	il contratto d'assicurazione.
BAGAGLIO:	l'insieme degli oggetti di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio per il fabbisogno personale.
CENTRALE OPERATIVA:	la struttura di AWP Service Italia Scarl. che, in conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
DOMICILIO:	il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
EUROPA:	i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
FAMILIARE:	il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare certificazione), figli, padre, madre, patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti (fino al 3° grado di parentela) dell'Assicurato.
FRANCHIGIA/SCOPERTO:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
INFORTUNIO:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un'invalità permanente oppure un'inabilità temporanea.
ISTITUTO DI CURA:	struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
ITALIA:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
MALATTIA:	l'alterazione dello stato di salute constatato da un'autorità medica competente non dipendente da infortunio.
MONDO:	la Federazione Russa e i Paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
PREMIO:	la somma (imposte comprese) dovuta dall'Assicurato ad Allianz Global Assistance.
RESIDENZA:	il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
RICOVERO:	degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
SOCIETÀ:	AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia identificata con marchio Allianz Global Assistance.
SINISTRO:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
VIAGGIO:	il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

1. DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

per tutte le garanzie:

- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia;
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;

per "Annullamento viaggio" e per "Informazioni Turistiche e Consulenza Sanitaria"

- dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, fino al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto;

per "Interruzione Viaggio", "Assistenza in viaggio e Pagamento delle spese di cura" - "Bagaglio" - "Assistenza legale in viaggio" - "Garanzie assicurative per i parenti non viaggianti"

- dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità prevista dal contratto stesso;
- per i residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono prestate al domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale sopra indicata;
- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;
- per il periodo compreso nelle date di inizio/fine viaggio così come previste dal programma di viaggio ma, comunque, per un massimo di **60** giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella "Normativa Particolare" per le singole garanzie.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

3. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell'Assicurato.

4. IN CASO DI SINISTRO

--- Avvertenza ---

L'Assicurato o chi per lui deve:

- dare avviso ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie.

5. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

6. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi,

- ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
 - g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
 - h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
 - i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
 - j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
 - k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
 - l) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
 - m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
 - n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
 - o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
 - p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
 - q) suicidio o tentativo di suicidio;
 - r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
 - s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
 - t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
 - u) quarantene.

7. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

8. DIRITTO DI SURROGA

Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

9. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia Annullamento Viaggio in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

NORMATIVA PARTICOLARE

1. ANNULLAMENTO VIAGGIO

Art. 1.1 - OGGETTO

Allianz Global Assistance rimborsa la penale (**esclusi i costi di gestione pratica, i visti ed i premi assicurativi**), applicata contrattualmente dal Tour Operator per rinuncia al viaggio causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:

- a) malattia, infortunio o decesso:
 - dell'Assicurato o di un suo familiare;
 - del compagno di viaggio, purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica;
 - del socio/contitolare della ditta o studio associato dell'Assicurato o del suo diretto superiore;
- b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.) dell'Assicurato o sua nuova assunzione;

- c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che colpiscono i beni immobili dell'Assicurato od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza;
- d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo di residenza, a seguito di avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. Sono coperti, in questi casi, anche gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili;
- e) intimazione a comparire avanti l'Autorità Giudiziaria quale testimone, o convocazione a giudice popolare, trasmesse all'Assicurato in un momento successivo all'iscrizione al viaggio;
- f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore;
- g) furto dei documenti necessari all'espatrio, quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento.

Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata:

- all'Assicurato,
- e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica,
 - a tutti i suoi familiari,
 - ad uno dei compagni di viaggio. In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti l'assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola persona quale compagno di viaggio.

Si precisa che:

- **devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all'articolo 6. Esclusioni Comuni a tutte le garanzie – lett. g);**
- **tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all'iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo.**

Art. 1.2 - SCOPERTO

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:

- a) **senza deduzione di alcuno scoperto** per rinunce a seguito di ricovero ospedaliero o decesso;
- b) per tutte le altre causali, con la deduzione di uno scoperto:
 - b.1 del **15%**, con un minimo in ogni caso di **€ 50,00**, se l'Assicurato denuncia telefonicamente o a mezzo internet il sinistro entro le ore 24:00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell'evento che causa la rinuncia al viaggio, così come indicato al successivo **art. 1.6 – In caso di sinistro**;
 - b.2 del **30%**, con un minimo in ogni caso di **€ 100,00** in mancanza di denuncia telefonica o internet del sinistro o se la denuncia telefonica o internet non è stata inoltrata entro le ore 24:00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell'evento che causa la rinuncia al viaggio;
 - b.3 del **30%**, con un minimo in ogni caso di **€ 100,00** nel caso di rinuncia per malattia senza ricovero ospedaliero, qualora non venga consentito ad Allianz Global Assistance l'accertamento, tramite medico fiduciario della compagnia, dello stato di salute della persona la cui infermità è all'origine della rinuncia.

Art. 1.3 - ESCLUSIONI (ad integrazione dell'art. 6 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie)

E' esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:

- a) un evento non espressamente previsto dall'art. 1.1 – Oggetto;
- b) infortuni e malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto all'ultimo capoverso del precedente art. 1.1 – Oggetto);
- c) patologie della gravidanza, se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione;
- d) motivi professionali, salvo quanto disposto al comma "b" del precedente art. 1.1 – Oggetto.

Art. 1.4 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

- a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di **€ 20.000** per persona e **€ 60.000** per pratica;
- b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti al precedente art. 1.1 – Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale evento si è manifestato (art. 1914 C.C.). Pertanto, l'eventuale maggior penale addebitata rimarrà a carico dell'Assicurato;
- c) qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, per "uno" dei compagni di viaggio;
- d) Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso;
- e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Allianz Global Assistance di effettuare un controllo medico.

Art. 1.5 - DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia decorre dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi ed è operante fino al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto.

Art. 1.6 - IN CASO DI SINISTRO

- Avvertenza -

Al verificarsi dell'evento che causa la rinuncia al viaggio, l'Assicurato, o chi per esso, deve:

- a) annullare **immediatamente** il viaggio, direttamente o tramite l'Agenzia dove è stato prenotato;
- b) **entro le ore 24:00 del giorno immediatamente successivo a quello in cui si è verificato l'evento che causa la rinuncia al viaggio inoltrare ad Allianz Global Assistance denuncia telefonica al numero 02.26.609.290 (attivo 24 ore su 24) o via Internet sul sito www.ilmiosinistro.it**, indicando:
 - cognome, nome, indirizzo e recapito telefonico delle persone che rinunciano al viaggio;
 - circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi);
 - data di partenza prevista;
 - costo del viaggio per persona;
 - numero di polizza **194738**;
 - numero di pratica riportato sulla conferma di prenotazione inoltrata dal Tour Operator presso l'agenzia prima del viaggio;
 - in caso di rinuncia a seguito di malattia senza ricovero ospedaliero, indicare il luogo di reperibilità dell'assicurato e della persona la cui malattia è all'origine della rinuncia al viaggio, per consentire l'accertamento da parte del medico fiduciario di Allianz Global Assistance. A seguito della denuncia verrà rilasciato all'assicurato il numero di sinistro che dovrà essere riportato come riferimento nelle successive comunicazioni ad Allianz Global Assistance.
- c) successivamente alla denuncia telefonica o Internet e comunque **entro 10 giorni** far pervenire ad **AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazzale Lodi, 3 - 20137 MILANO**:
 - documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata);
 - documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia, in copia;
 - contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
 - estratto conto di prenotazione e di penale emessi da Tour Operator, in copia.

2. INTERRUZIONE VIAGGIO

2.1 - OGGETTO

Allianz Global Assistance rimborsa la quota di soggiorno pagata e non goduta in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a:

- a) **rientro sanitario organizzato dell'Assicurato**, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia **Assistenza in viaggio e Pagamento Spese di cura**, alla voce "Trasporto/Rientro sanitario organizzato";

oppure

- b) **rientro anticipato** a causa del decesso o di ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita di un familiare, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia **Assistenza in viaggio e Pagamento Spese di cura** alla voce "Rientro anticipato".

2.2 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

Allianz Global Assistance rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro a domicilio/ residenza, con le seguenti modalità:

- per il caso previsto al punto "a" il rimborso è riconosciuto all'Assicurato malato od infortunato ed anche all'eventuale compagno di viaggio, se il rientro è contestuale ed è effettuato a carico della Centrale Operativa;
- per il caso previsto al punto "b", il rimborso è riconosciuto agli Assicurati rientrati anticipatamente.
- il rimborso riguarda la sola quota di soggiorno (in caso di tours l'intero servizio, con esclusione dei voli d'andata e ritorno). Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno in cui è effettuato il viaggio di ritorno e quello originariamente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno;
- **Nessun rimborso è previsto qualora il rientro sanitario o il rientro anticipato non siano organizzati dalla Centrale Operativa**

2.3 - DECORRENZA ED OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia decorre dalla data di inizio del viaggio, con il fruimento del primo servizio contrattualmente previsto, ed è operante fino al termine del viaggio, con un massimo di **60** giorni.

2.4 - IN CASO DI SINISTRO

- **Avvertenza** -

Al verificarsi dell'evento che causa il rientro sanitario o il rientro anticipato dell'Assicurato, è necessario:

- a) contattare immediatamente la Centrale Operativa che provvederà a fornire la necessaria autorizzazione e ad organizzare il rientro;
- b) dare avviso scritto ad **AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia** - Piazzale Lodi, 3 - 20137 MILANO entro **5 giorni** dal rientro, fornendo dati anagrafici, numero del Certificato Assicurativo, nr. di dossier comunicato dalla Centrale Operativa ed allegando, inoltre:
 - documentazione attestante la ragione del rientro;
 - fatture/ricevute delle spese eventualmente sostenute, in originale.

3. INFORMAZIONI TURISTICHE E CONSULENZA SANITARIA

3.1 OGGETTO

Chiamando il numero della Centrale Operativa **02.26.609.604**, l'Assicurato può richiedere informazioni riguardanti:

- vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate;
- rischi sanitari (malattie infettive presenti nella destinazione prescelta);
- alimentazione (qualità cibi e ristoranti, qualità dell'acqua, bevande consigliate);
- clima (piovosità, stagioni, temperature);
- reperibilità medicinali;
- medici specialisti e/o strutture sanitarie presenti.

3.2 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia decorre dalla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi ed è operante fino al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto.

4. ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE DI CURA

4.1 - OGGETTO

4.1.1. Assistenza in viaggio

PRESTAZIONE

a) Consulenza medica telefonica

Servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato.

Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.

b) Invio di un medico in Italia (dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi).

Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati, Allianz Global Assistance organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.

AVVERTENZA: In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.

c) Segnalazione di un medico specialista all'estero

Quando, in seguito ad una consulenza medica, emerga la necessità che l'Assicurato, in viaggio all'estero, si sottoponga ad una visita specialistica, la Centrale Operativa provvede alla segnalazione del nome di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza.

d) Trasporto/Rientro sanitario organizzato

d.1 – Trasporto sanitario organizzato

In caso di malattia o infortunio, quando le condizioni dell'Assicurato richiedano il ricovero in ospedale, la Centrale Operativa ne organizza il trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo ad un centro medico meglio attrezzato, tenendo a proprio carico il costo della prestazione.

L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.

d.2 – Rientro sanitario organizzato

Quando le condizioni dell'Assicurato, ricoverato in ospedale a seguito di malattia o infortunio, richiedano il suo trasporto al proprio domicilio/residenza in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante sul posto, organizza il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo. Il costo della prestazione è interamente a carico di Allianz Global Assistance. L'Assicurato, se necessario, sarà accompagnato da personale medico od infermieristico, ed il trasporto potrà avvenire solo se organizzato dalla Centrale Operativa e con i mezzi previsti all'art. 4.2.2. – Scelta dei mezzi di trasporto/Disposizioni Comuni.

d.3 – Esclusioni

Allianz Global Assistance non effettua il trasporto sanitario per le infermità o lesioni curabili in loco o nel corso del viaggio, e che comunque non ne impediscono la prosecuzione.

Sono altresì esclusi:

- interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno;
- le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali;
- tutti i casi previsti dagli artt.6 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie e 4.2.1. – Esclusioni.

e) Rientro dei familiari e dei compagni di viaggio

Se l'Assicurato ha usufruito della prestazione Rientro sanitario organizzato di cui al precedente comma d.2, Allianz Global Assistance organizza e prende a suo carico tutte le spese di rimpatrio per un familiare o compagno di viaggio, purché assicurati, con il mezzo ritenuto più idoneo.

Inoltre, in caso di rientro sanitario dell'Assicurato, Allianz Global Assistance organizza e concorre alle spese di rientro degli altri compagni di viaggio, purché assicurati, per un massimo di due persone e fino a massimo **€ 500 per pax**

f) Spese di soccorso, salvataggio e recupero

Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito d'infortunio ed a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale fino a massimo **€ 500 per pax in Italia e € 1.300 per pax all'estero**.

g) Rientro accompagnato di minori

In caso d'impossibilità dell'Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei figli minori di 15 anni con lui in viaggio, purché assicurati, Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'accompagnatore designato dall'Assicurato stesso o da un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio/residenza in Italia.

Allianz Global Assistance rimborsa anche l'eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori.

h) Invio medicinali urgenti (all'estero)

Allianz Global Assistance provvede all'invio dei medicinali (purché in commercio in Italia) necessari alla salute dell'Assicurato e non reperibili in loco, dopo che il Servizio di Guardia Medica della Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, abbia accertato che le specialità locali non sono equivalenti. L'invio dei medicinali è subordinato alle norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti.

Il costo dei farmaci rimane a carico dell'Assicurato.

i) Invio di messaggi urgenti

Quando l'Assicurato, in stato di necessità, sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia Allianz Global Assistance provvede, a proprie spese, all'invio di tali messaggi.

j) Interprete a disposizione (all'estero)

Quando l'Assicurato è degente in ospedale a causa di infortunio o malattia ed è necessario un interprete per favorire il contatto tra l'Assicurato ed i medici curanti o le Autorità locali, Allianz Global Assistance organizza il servizio in inglese, francese, spagnolo e tedesco, tenendo a proprio carico le relative spese per un massimo di € 500 per pax.

k) Traduzione della cartella clinica (all'estero)

Qualora l'Assicurato lo richieda, Allianz Global Assistance provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196 del 30/06/2003.

l) Spese di viaggio di un familiare

In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato con una prognosi di degenza superiore a 7 giorni all'estero ed a 5 giorni in Italia (48 ore in ogni caso se minorenne o portatore di handicap), Allianz Global Assistance mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per recarsi presso l'Assicurato.

Allianz Global Assistance rimborsa le spese soggiorno fino a massimo **€ 100 al giorno per massimo 5 giorni**.

m) Spese di prolungamento soggiorno

Nel caso l'Assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno oltre la data prevista per il rientro, a seguito di malattia o infortunio, od a seguito di smarrimento o furto dei documenti necessari al rimpatrio (purché regolarmente denunciato alle Autorità locali), Allianz Global Assistance rimborsa le spese supplementari di albergo (solo pernottamento) per l'Assicurato e per i suoi familiari (o per un compagno di viaggio), purché assicurati.

n) Rientro a domicilio/residenza dell'Assicurato convalescente

Se le condizioni fisiche dell'Assicurato, convalescente a seguito di malattia o infortunio, gli impediscono di rientrare al proprio domicilio/residenza alla data e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global Assistance organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell'Assicurato fino alla abitazione con il mezzo più adeguato (escluso aereo sanitario). Tale garanzia vale solo per Assicurato di cui sopra e non per le eventuali persone che lo accompagnano.

o) Rientro della salma

Allianz Global Assistance, in caso di decesso dell'Assicurato durante il viaggio, organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, prendendo a proprio carico le spese di trasporto. Sono sempre escluse le spese funerarie e d'inumazione.

È compreso nella presente garanzia anche l'eventuale viaggio A/R di un familiare (aereo in classe economica o treno in prima classe) per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento fino a massimo di **€ 250 per pax in Italia e € 800 per pax all'estero**. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.

p) Rientro anticipato

Se l'Assicurato è costretto ad interrompere il viaggio a causa del decesso o del ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare, Allianz Global Assistance organizza il viaggio di ritorno e prende a carico le relative spese fino a massimo **€ 500 per pax in Italia e € 1.300 per pax all'estero**, il rientro potrà essere effettuato utilizzando aereo di linea/charter in classe economica, treno, traghetto od autovettura a noleggio (senza autista) per un massimo di 48 ore

q) Anticipo spese di prima necessità (all'estero)

Quando l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste di prima necessità, e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, egli potrà richiedere ad Allianz Global Assistance un anticipo di denaro, a titolo di prestito fino a **massimo € 5.000 per evento**. Per beneficiare di tale prestito, che dovrà essere restituito entro 30 giorni, l'Assicurato dovrà prima presentare ad Allianz Global Assistance delle garanzie bancarie da quest'ultima ritenute adeguate. La prestazione di cui al presente articolo non potrà valere se l'Assicurato non sarà in grado di fornire ad Allianz Global Assistance le garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate, o nel caso il trasferimento di valuta all'estero violi le disposizioni di legge vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

r) Protezione documenti (all'estero)

Nel caso in cui vengano smarrite o rubate le carte di credito, libretti di assegni, traveller's chèques dell'Assicurato, Allianz Global Assistance, su precisa richiesta alla propria Centrale Operativa e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito.

s) rimborso spese telefoniche (all'estero)

Vengono rimborsate le spese telefoniche documentate sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa fino a **massimo € 100 per evento**. Non sono coperte da assicurazione le telefonate ricevute dall'Assicurato all'estero su apparecchio collegato a rete di telefonia mobile.

4.1.2 Pagamento Spese di cura

PRESTAZIONE

(i capitali indicati devono intendersi per persona e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti)

a) Oggetto

Allianz Global Assistance, previa autorizzazione della Centrale Operativa, provvede:

- o al **rimborso o pagamento diretto** delle spese mediche e/o per acquisto di medicinali, purché sostenute a seguito di prescrizione medica;
- o al **pagamento diretto** delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all'Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio

fino a massimo **€ 1.000 in Italia, € 25.000 in Europa/Mondo e € 30.000 nella Federazione Russa.**

Nei casi in cui Allianz Global Assistance non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.

Non è richiesta la preventiva autorizzazione di Allianz Global Assistance per spese mediche e/o farmaceutiche d'importo pari o inferiore all'equivalente di **€ 150,00** per i viaggi in Italia ed **€ 300,00** per i viaggi all'estero, mentre tale autorizzazione è sempre richiesta per le spese relative a ricoveri ospedalieri o interventi chirurgici.

Allianz Global Assistance corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

Allianz Global Assistance provvede altresì, entro il limite del massimale assicurato:

- al rimborso delle spese mediche sostenute dopo il rientro a domicilio/residenza a seguito di infortunio verificatosi in viaggio, purché sostenute entro 60 giorni dal rientro **fino a massimo € 100 in Italia e € 500 all'estero;**
- al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti fino a massimo **€ 100.**

b) Limitazioni

b.1 Le rette di degenza saranno pagate direttamente, fermo restando il massimale complessivo assicurato **fino a massimo € 50 al giorno in Italia e € 200 al giorno all'estero.**

b.2 Su ogni rimborso è prevista una franchigia fissa di **€ 25,00** a carico dell'Assicurato.

b.3 Allianz Global Assistance sostiene direttamente o rimborsa le "Spese di Cura" anche più volte nel corso del viaggio, fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona.

c) Esclusioni

Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a:

- interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno;
- visite di controllo eseguite dopo il rientro a domicilio/residenza a seguito di malattie insorte nel corso del viaggio;
- cure ortodontiche e di paradontopatie di protesi dentarie;
- cure ed interventi per l'eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite, cure riabilitative, infermieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere;
- acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;
- pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione diretta o indiretta;
- partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- tutti i casi previsti dagli artt. 6 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie e 4.2.1. – Esclusioni.

4.2 DISPOSIZIONI COMUNI

4.2.1 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie)

Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall'Assicurato senza la preventiva autorizzazione di Allianz Global Assistance. Tale autorizzazione non è richiesta per spese mediche e/o farmaceutiche di importo pari o inferiore all'equivalente di € 300,00 per i viaggi all'estero ed € 150,00 per i viaggi in Italia.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non è tenuta a corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Allianz Global Assistance provveda direttamente al rientro dell'Assicurato, lo stesso s'impegna a restituire ad Allianz Global Assistance i biglietti di viaggio non utilizzati.

Le prestazioni d'assistenza non sono dovute:

- a) nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero qualora si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
- b) quando l'Assicurato o chi per lui volontariamente rifiuti il Trasporto/Rientro sanitario organizzato. In questo caso Allianz Global Assistance sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
- c) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione tutti gli eventi o spese provocati da:

- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione di Allianz Global Assistance, di una delle prestazioni d'assistenza previste;
- viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici;
- espianto e/o trapianto di organi;
- guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- atti dolosi o di pura temerarietà dell'Assicurato;
- prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, guida di motoslitte o acquascooters, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3° grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sports aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa;
- viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.

Sono esclusi gli infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo. Sono altresì esclusi le malattie o gli infortuni verificatisi durante l'esercizio dell'attività professionale, a meno che questa sia di natura commerciale.

4.2.2 Scelta dei mezzi di trasporto

Le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di polizza, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Allianz Global Assistance e la Centrale Operativa ritengono a loro insindacabile giudizio più adeguati agli scopi.

La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:

- aereo di linea in classe economica;
- treno in prima classe e/o vagone letto;
- traghetto;
- autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore;
- ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.

4.2.3 Doppia assicurazione

Nel caso in cui l'Assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini della presente polizza, l'Assicurato dovrà espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l'intervento.

4.2.4 Responsabilità

Allianz Global Assistance declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione di cui alle garanzie della presente polizza in caso di:

- cause di forza maggiore e disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni.

4.3 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

Le garanzie Assistenza in viaggio e Pagamento Spese di Cura sono valide dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di **60 gg.**

4.4 IN CASO DI SINISTRO

- Avvertenza -

4.4.1 Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, specificando:

- dati anagrafici, codice fiscale e recapito temporaneo;
- numero del Certificato Assicurativo;
- tipo di intervento richiesto;
- dati dell'Ospedale in caso di ricovero (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente);
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.

4.4.2 Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute l'Assicurato deve darne avviso scritto ad **AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazzale Lodi, 3 - 20137 MILANO** entro **5 giorni** dal rientro, fornendo:

- dati anagrafici, codice fiscale e recapito temporaneo;
- numero del Certificato Assicurativo;
- circostanze dell'evento;
- certificazione medica o documentazione attestante l'evento, in originale;
- spese effettivamente sostenute, in originale.

5. BAGAGLIO

5.1 OGGETTO

Allianz Global Assistance indennizza l'Assicurato, nel limite di **€ 1.000,00** per persona, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, distruzione totale o parziale, mancata riconsegna da parte del Vettore, del bagaglio personale e degli oggetti portati durante il viaggio.

L'assicurazione si estende all'intero bagaglio, compresi:

- il bagaglio a mano (borse da viaggio, valigie, ecc...);
- gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, cineprese, ecc.);
- gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc...);
- nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all'estero, in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni) superiore a 12 ore nella riconsegna del bagaglio registrato, purché comprovato dal Vettore aereo, fino all'importo massimo di **€ 200,00**, fermo restando il capitale assicurato. Allianz Global Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.
- le spese comprovate, sostenute dall'Assicurato per il rifacimento/duplicazione dei documenti di identità (Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida), nei casi di furto, rapina o scippo fino ad un massimo di **€ 100,00**, in aggiunta al massimale assicurato. Le spese suddette dovranno essere certificate dai relativi giustificativi di spesa.

L'assicurazione è operante anche in caso di soggiorno dell'Assicurato in campeggi regolarmente attrezzati ed autorizzati, purché questo avvenga in camper o roulotte.

L'assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino a concorrenza della somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell'art. 5.4.- Disposizioni Comuni.

5.2 LIMITAZIONI

5.2.1 - Sono in garanzia cumulativamente, nel limite del 50% del capitale assicurato:

- gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d'oro, di platino o d'argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
- apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, apparecchi radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica salvo quelle espressamente escluse, strumenti musicali, attrezzature sportive in genere: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc.).

5.2.2 - L'indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l'importo di **€ 200,00**. I corredi fotografici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.

5.2.3 - In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l'indennizzo da parte di Allianz Global Assistance avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell'Albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.

5.3 ESCLUSIONI (ad integrazione dell'art. 6 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie)

Allianz Global Assistance non indennizza:

- a) il furto di oggetti commesso in un luogo non privato, in assenza di sorveglianza continuata;
- b) la distruzione dovuta all'usura normale e/o vizio proprio della cosa; al bagnamento ed al colaggio di liquidi, a materia grassa, colorante o corrosiva, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio;
- c) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio;
- d) la perdita, lo smarrimento, la dimenticanza di oggetti;
- e) il furto o i danni causati dal personale dell'Assicurato;
- f) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette; il furto di oggetti lasciati nella tenda da campeggio;
- g) i danni verificatisi quando:
 - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
 - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
- h) i danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:

- i) il denaro in ogni sua forma;
- j) i titoli di qualsiasi genere, gli assegni, i traveller's chèques e le carte di credito;
- k) documenti, salvo quanto previsto all'art. 5.1, lett. e);
- l) le chiavi;
- m) le monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio, bagaglio professionale, armi in genere, telefoni portatili, personal computers, le pellicole cinematografiche, i nastri magnetici ed i compact-disc;
- n) gli occhiali (lenti e montature), le lenti a contatto, le protesi e gli apparecchi di ogni natura;
- o) le attrezzature sportive di ogni genere,
- p) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo o natante, caschi;
- q) le derrate, i vini e i liquori;
- r) gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.

5.4 DISPOSIZIONI COMUNI

L'indennizzo verrà corrisposto:

- a) nel limite del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo di **€ 1.000,00**. L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e pertanto Allianz Global Assistance pagherà gli eventuali danni fino a concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto alcuno dell'ammontare del valore del bagaglio, fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall'art. 1915 C.C.
- b) considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;
- c) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. L'indennità non può eccedere l'ammontare del danno subito, né prendere in conto i danni indiretti;
- d) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno;
- e) in caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della relativa fattura.

5.5 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

La garanzia è valida dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di **60 gg**.

5.6 IN CASO DI SINISTRO

- Avvertenza -

L'Assicurato deve dare avviso scritto ad **AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia** - Piazzale Lodi, 3 - 20137 MILANO entro **5 giorni** dal rientro, fornendo dati anagrafici, numero del Certificato Assicurativo ed indicando, inoltre:

5.6.1 in caso di furto, rapina, scippo

- denuncia, in originale, presentata **entro 48 ore dall'evento**, alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto e documentazione attestante il valore;
- copia del reclamo inviato al soggetto a cui è stato affidato il bagaglio;

5.6.2 in caso di mancata riconsegna da parte del Vettore o manomissione del contenuto

- rapporto di irregolarità bagaglio, in copia;
- biglietto aereo, in copia;
- risposta del Vettore attestante la manomissione o il mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;

- elenco dettagliato di quanto non riconsegnato od asportato e documentazione attestante il valore;
- 5.6.3 in caso di distruzione totale o parziale**
- constatazione scritta del danno da parte di una Autorità competente o responsabile o in loro mancanza di un testimone. Qualora la distruzione si stia causata dal Vettore la constatazione deve essere effettuata dal personale preposto.
 - in caso di danneggiamento da parte del Vettore, importo da quest'ultimo riconosciuto a titolo di rimborso.

6. ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO

6.1 REPERIMENTO DI UN LEGALE

Allianz Global Assistance reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico le relative spese fino a **€ 2.500,00** per periodo assicurativo.

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese per controversie relative alla circolazione di veicoli, soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato.

6.2 ANTICIPO CAUZIONE

Allianz Global Assistance costituisce, fino a **€ 15.000,00** per periodo assicurativo, in nome e per conto dell'Assicurato stesso e per i soli fatti di natura colposa:

- la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione;
- l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro.

Allianz Global Assistance anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l'Assicurato si impegna a restituire in ogni caso **entro 30 giorni** dalla costituzione della cauzione stessa.

6.3 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

La garanzia è valida dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di **60 gg.**

6.4 IN CASO DI SINISTRO

- Avvertenza -

In caso di sinistro l'Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, specificando:

- dati anagrafici e recapito telefonico;
- numero del Certificato Assicurativo;
- tipo di intervento richiesto.

7. GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI

7.1 GARANZIE ALLA PERSONA

Prestazioni valide , in Italia, per massimo di due persone (genitori, coniuge o figli) anche non conviventi.

7.1.1 - Consulenza sanitaria

Informazione ed orientamento medico telefonico

Quando l'Assicurato necessita di informazioni e/o consigli medico-generici, la Guardia Medica di Allianz Global Assistance è a sua disposizione per un consulto telefonico. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni.

Consulenza sanitaria di Alta specializzazione

Quando, in seguito ad infortunio o malattia suscettibili di dover dar luogo a interventi di particolare complessità, l'Assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo, Allianz Global Assistance mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie. Inoltre, la Guardia Medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il Centro in questione avviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero.

7.1.2 - Organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate

Tramite la Centrale Operativa, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, possono essere organizzate visite specialistiche ed accertamenti diagnostici presso i centri convenzionati con Allianz Global Assistance più vicini alla residenza dell'Assicurato.

La Centrale Operativa, oltre a gestire l'appuntamento, informa preventivamente l'Assicurato sui costi delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentali richiesti.

I costi delle prestazioni sono interamente a carico dell'Assicurato.

7.1.3 - Invio di un medico o di un'ambulanza al domicilio

Quando l'Assicurato necessita di un medico presso la propria abitazione, durante le ore notturne o nei giorni festivi e non riesce a reperire il suo medico curante, Allianz Global Assistance provvede, dopo che il proprio medico di guardia ne ha accertata la necessità, tramite un primo contatto telefonico, ad inviare gratuitamente uno dei propri medici convenzionati.

In caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, Allianz Global Assistance organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento dell'Assicurato con ambulanza ad un pronto soccorso.

7.1.4 – Trasferimento ad un centro di alta specializzazione

Quando, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa non curabili nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica di Allianz Global Assistance, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di Alta Specializzazione, Allianz Global Assistance provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico, prendendo a carico i costi fino ad un massimo di € **1.300,00**.

7.2 GARANZIE PER L'ABITAZIONE

Prestazioni valide, in Italia, per una sola abitazione e per un solo intervento

7.2.1 - Invio di un elettricista per interventi urgenti

Quando intervenga un guasto all'impianto elettrico dell'abitazione assicurata che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo d'incendio, e che conseguentemente sia necessario un pronto intervento di manutenzione straordinaria, Allianz Global Assistance, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un elettricista per risolvere il problema. Resta a carico di Allianz Global Assistance l'uscita dell'elettricista e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza del massimale di € **100,00** per evento, IVA inclusa.

7.2.2 - Invio di un fabbro per interventi urgenti

Quando, in caso di furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura della propria abitazione, od in caso di rottura delle chiavi di casa oppure di mal funzionamento della serratura tale da non consentire l'ingresso nella propria abitazione, l'Assicurato necessita del pronto intervento di un fabbro, Allianz Global Assistance, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un fabbro per risolvere il problema. Resta a carico di Allianz Global Assistance l'uscita del fabbro e la prima ora di manodopera sino ad un massimo di € **100,00** per evento, IVA inclusa.

7.2.3 - Invio di un idraulico per interventi urgenti

Quando intervenga una rottura, un'otturazione od un guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione assicurata che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile, e che conseguentemente sia necessario un pronto intervento; Allianz Global Assistance, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un idraulico per risolvere il problema. Resta a carico di Allianz Global Assistance l'uscita dell'idraulico e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza del massimale di € **100,00** per evento, IVA inclusa.

7.2.4 - Spese di albergo

Quando a seguito di uno degli eventi indicati nelle garanzie di cui sopra o in caso di forza maggiore, l'Assicurato deve, per obiettive ragioni d'inagibilità, lasciare la propria abitazione, Allianz Global Assistance provvede a prenotare un albergo per l'Assicurato ed i suoi familiari, tenendo a proprio carico i costi del pernottamento sino alla concorrenza del massimale di € **150,00** per evento e per anno assicurativo, IVA inclusa.

7.2.5 - Guardia giurata per sorveglianza locali

Quando, a seguito di furto o tentato furto, i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dei locali assicurati non sono più operativi, Allianz Global Assistance, fornisce una guardia giurata appartenente ad un'organizzazione convenzionata, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino ad un tempo massimo di 10 ore di piantonamento. Decorse le 10 ore, il costo della guardia giurata resta a carico dell'Assicurato.

7.3 IN CASO DI SINISTRO

- Avvertenza -

In caso di necessità, i familiari dell'Assicurato possono contattare la Centrale Operativa, indicando con precisione:

- a) il tipo di assistenza richiesto;
- b) dati anagrafici e codice fiscale di chi necessita di assistenza;
- c) numero di polizza **194378**;
- d) indirizzo del luogo da cui si chiama;
- e) eventuale recapito telefonico.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre, l'Assicurato dovrà farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua chiamata di assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo.

8. SINTESI TABELLA CAPITALE ASSICURATI

GARANZIE	DESTINAZIONE DEL VIAGGIO		
	Italia	Europa/Mondo	Federazione Russa
ANNULLAMENTO VIAGGIO	COSTO TOTALE DEL VIAGGIO		
	€ 20.000 per persona e € 60.000 per pratica		
INTERRUZIONE SOGGIORNO	Rimborso Pro-Rata soggiorno		
ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE DI CURA			
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche.	€ 1.000,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:			
• spese mediche, farmaceutiche, ecc.	€ 150,00	€ 300,00	€ 300,00
• cure odontoiatriche	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
• cure mediche sostenute al rientro a seguito di infortunio	€ 100,00	€ 500,00	€ 500,00
BAGAGLIO			
Furto/rapina/scippo/distruzione/mancata riconsegna/incendio	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
• Limite per oggetto	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
• Limite Rifacimento documenti	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
• Acquisti di prima necessità	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
ASSISTENZA LEGALE			
Costituzione cauzione penale all'estero	-	€ 15.000,00	
Reperimento legale all'estero	-	€ 2.500,00	
GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI	Vedi dettaglio in polizza		

9. MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO

Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all'atto della prenotazione, effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella seguente Tabella Premi:

Costo del Viaggio		Premio Finito Individuale	Di cui Imposte
Fino a	€ 500,00	€ 24,00	€ 3,38
Fino a	€ 750,00	€ 34,00	€ 4,78
Fino a	€ 1.500,00	€ 45,00	€ 6,33
Fino a	€ 3.000,00	€ 77,00	€ 10,84
Fino a	€ 4.500,00	€ 120,00	€ 16,89
Fino a	€ 6.000,00	€ 160,00	€ 22,53
Fino a	€ 7.000,00	€ 195,00	€ 27,45
Fino a	€ 8.000,00	€ 221,00	€ 31,11
Fino a	€ 9.000,00	€ 250,00	€ 35,19
Fino a	€ 10.000,00	€ 280,00	€ 39,41
Fino a	€ 11.000,00	€ 312,00	€ 43,93
Fino a	€ 12.000,00	€ 335,00	€ 47,17
Fino a	€ 13.000,00	€ 362,00	€ 50,96
Fino a	€ 14.000,00	€ 390,00	€ 54,91
Fino a	€ 15.000,00	€ 420,00	€ 59,14
Fino a	€ 18.000,00	€ 458,00	€ 64,49
Fino a	€ 20.000,00	€ 499,00	€ 70,26

Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto al costo del viaggio diventandone parte integrante.

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:

**AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Liquidazione Danni
Casella Postale 1717
Via Cordusio 4 - 20123 Milano**

- Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell'Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.

ESTENSIONE SPESE MEDICHE

Prima della partenza, è possibile stipulare una polizza integrativa per elevare il capitale assicurato previsto dalla garanzia "Pagamento delle Spese di cura" all'estero della polizza di "primo rischio" n° 194738, fino ad un massimo complessivo di:

- € 100.000 , al costo di € 50,00 (di cui imposte € 1,22);
- € 300.000, al costo di € 65,00 (di cui imposte € 1,59).

La polizza può essere richiesta dal viaggiatore direttamente a **Il Diamante Blu S.rl.** o alla propria agenzia di viaggi.

AVVERTENZA: I premi sono soggetti a variazioni e le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.

Prima dell'adesione, si raccomanda ai Partecipanti di consultare il sito www.globy.it per verificare i premi aggiornati e di leggere attentamente il Fascicolo Informativo contenente le condizioni integrali di assicurazione.

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell'art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all'art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società

- **Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)**
L'Impresa Assicuratrice è **AWP P&C S.A.**
Sede Legale
7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
- **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
- **Rappresentanza Generale per l'Italia**
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- **Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
- **Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni**
Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

2) Informazioni Relative al Contratto

□ **Legislazione applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

□ **Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto**

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

□ **Reclami in merito al contratto**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:

Servizio Qualità

AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: Quality@allianz-assistance.it

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'[IVASS](#), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "[Per il Consumatore - Come presentare un reclamo](#)".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al [seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/](http://ec.europa.eu/finance/fin-net/)

3) Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati, al fine di gestire i dati assicurativi anche con l'obiettivo della lotta alle frodi, da AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Qualora ci trovassimo nella necessità di trattare i suoi dati sensibili senza il suo consenso, questi saranno oggetto di trattamento solo in ossequio a quanto previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" sopra citato e in particolare per dare esecuzione al contratto in cui Lei è parte o a seguito di Sue richieste specifiche o per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica Sua o di Terzi escludendo qualsiasi altra finalità.

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa, operanti in Italia, nell'Unione Europea e al di fuori dell'Unione europea.

Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione nell'Unione Europea e al di fuori dell'Unione europea ; società di servizi postali.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a AWP P&C S.A. –Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 26624019 e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere. La comunichiamo, pertanto, che la presente informativa comprende anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura delle prestazioni. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Servizio Privacy, P.le Lodi 3, 20137 Milano, fax 02 26624019, e-mail privacy@allianz-assistance.it.

Avvertenze

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni.

Si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la Polizza.